DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1981

relativa alle condizioni di polizia sanitaria concernenti alcune zone della Bulgaria

(81/315/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da paesi terzi [1], modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE [2], in particolare gli articoli 7 e 15,

considerando che agli articoli 6 e 14 della direttiva sopra menzionata è stabilito che gli Stati membri non autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina o di carni fresche di animali delle specie bovina, ovina, suina e caprina in provenienza da paesi terzi nei quali si sia proceduto, nei precedenti dodici mesi, alla vaccinazione contro l'afta epizootica a virus esotico;

considerando che, ai sensi degli articoli 7 e 15 della direttiva 72/462/CEE, si prevede che le proibizioni di cui agli articoli 6 e 14 si applichino soltanto ad una parte del territorio di un paese terzo;

considerando che è stato stabilito che in Bulgaria, nelle regioni di Mitchourine, Malko Tarnovo, Groudovo, Elhovo e Svilengrad si sia proceduto a vaccinazione contro l'afta epizootica a virus esotico;

considerando che, ad eccezione delle regioni summenzionate, nel resto della Bulgaria non si è proceduto negli ultimi dodici mesi a vaccinazioni contro l'afta epizootica a virus esotico;

considerando che le autorità veterinarie centrali bulgare hanno assicurato che gli animali delle specie bovina e suina e le carni fresche di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina provenienti dalle regioni summenzionate non saranno esportati verso la Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il divieto di cui all'articolo 6, lettera b), della direttiva 72/462/CEE, concernente la vaccinazione contro l'afta epizootica a virus esotico, si applica esclusivamente alle regioni del territorio bulgaro denominate Mitchourine, Malko Tarnovo, Groudovo, Elhovo e Svilengrad.

Articolo 2

Il divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 72/462/CEE, concernente la vaccinazione contro l'afta epizootica a virus esotico, si applica esclusivamente alle regioni del territorio bulgaro denominate Mitchourine, Malko Tarnovo, Groudovo, Elhovo e Svilengrad.

Articolo 3

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1981.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
[2] GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 81.